



Prot. 1/2019

**DECRETO PER GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER LE  
PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE AL VESCOVO**

- **visto** il can. 1276 § 1 C.J.C. sul diritto-dovere dell'Ordinario diocesano di vigilare con cura sull'amministrazione di tutti i beni che appartengono alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette;
- **visto** il can. 1281 § 1 C.J.C. ai sensi del quale "gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario";
- **visto** il can. 1281 § 2 del C.J.C. sul diritto-dovere del Vescovo diocesano di determinare gli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche pubbliche a lui soggette;
- **visti** i canoni 1291, 1292, 1293, 1294, 1295 C.J.C. relativi agli atti di alienazione e a qualunque altro atto che possa pregiudicare negativamente la condizione patrimoniale delle persone giuridiche;
- **tenute presenti:**
  1. la delibera della Conferenza Episcopale Italiana n. 20 del 6 settembre 1984, come modificata dalla stessa C.E.I. nella XLV Assemblea generale e promulgata il 27 marzo 1999, nonché "l'Istruzione in materia amministrativa" della Conferenza Episcopale Italiana del 1 settembre 2005, che stabiliscono, fra l'altro, la somma minima (attualmente fissata in € 250.000,00) e la somma massima (attualmente fissata in € 1.000.000,00) che delimitano, a norma del can. 1292 C.J.C., l'ambito della competenza dei Vescovi diocesani in Italia nell'autorizzare gli atti di amministrazione straordinaria delle persone giuridiche loro soggette, ferma restando la facoltà dei Vescovi di estendere con proprio Decreto, a norma del can. 1281 § 2 C.J.C., l'ambito degli atti di straordinaria amministrazione anche ai di sotto della predetta soglia minima;
  2. la delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana con riferimento ai contratti di locazione;
- **udito** il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici in data 16 maggio 2018;
- a norma del can. 1281 § 2 C.J.C.,

## DECRETA

### Art. 1

Nell'Arcidiocesi di Rossano-Cariati, per le persone giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo diocesano, sono da considerarsi atti di amministrazione straordinaria:

- a) l'alienazione, cioè la cessione di un diritto a contenuto patrimoniale ad un altro soggetto (come vendita, permuta, donazione) di beni immobili e mobili, di qualsiasi tipo e valore;
- b) l'acquisizione di beni immobili a qualsiasi titolo oneroso o gratuito (accettazione di donazioni, eredità e legati);
- c) gli atti che comportano oneri per il patrimonio della persona giuridica o che possono pregiudicarne negativamente la consistenza (come mutuo, accensioni di debiti, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione, rendita perpetua, rinuncia o accettazione di donazioni o di lasciti modali, transazioni).
- d) gli atti di gestione che possono comportare rischio in rapporto ai criteri di prudente e retta amministrazione, anche sotto il profilo pastorale, e precisamente:
  1. inizio, subentro o assunzione di partecipazione in attività imprenditoriali o considerate commerciali ai fini fiscali;
  2. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
  3. la costituzione di un ramo di attività ONLUS;
  4. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
  5. apertura di depositi, titoli o di altri rapporti, aventi come oggetto il deposito o l'amministrazione di titoli di qualsiasi tipo con istituti bancari, postali o finanziari;
  6. la cessione a terzi dell'uso o del godimento, a qualsiasi titolo, di immobili appartenenti alla persona giuridica, come la locazione;
  7. lavori di costruzione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria di immobili di valore superiore a € 3.000,00;
  8. ogni atto relativo a beni mobili o immobili che rivestano carattere di beni artistici, storici o culturali, per qualsiasi valore;
  9. assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
  10. per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale.
  11. mutazione di destinazione d'uso di immobili ;
- e) qualsiasi spesa, non indicata in Bilancio, che provochi un aumento superiore al 15% del totale generale delle spese previste, (in presenza di Bilancio Preventivo annuale della persona giuridica, formalmente approvato dal Consiglio Diocesano Affari Economici e all'occorrenza, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico diocesano);
- f) qualsiasi spesa di valore superiore a € 3.000,00, ( in assenza o in attesa della formale approvazione del Bilancio Preventivo annuale della persona giuridica, da parte del Consiglio Diocesano Affari Economici e all'occorrenza, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico diocesano);
- g) introduzione di una causa davanti alla magistratura civile o comunque costituzione in giudizio pendente innanzi alla stessa, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato.

Il presente decreto abroga in tutto il Decreto precedente del 31-10-2007 prot. n. 345/07d.

## Art. 2

Per porre validamente atti relativi a quanto specificato nell'art. 1, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano.

Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:

a) per gli atti di valore sino a € 25.000,00:

1. Verbale da cui si evince il parere del CAEP e CPP, debitamente firmato dai membri presenti alla seduta o delibera del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata;
2. Bilancio preventivo di spesa;
3. Piano finanziario da cui si evince la copertura economica della spesa in questione e le modalità di raccolta fondi.

b) per gli atti di valore superiore a € 25.000,00 e fino € 75.000,00:

1. Verbale da cui si evince il parere del CAEP e CPP, debitamente firmato dai membri presenti alla seduta o delibera del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata;
2. Bilancio preventivo di spesa;
3. Piano finanziario da cui si evince la copertura economica della spesa in questione e le modalità di raccolta fondi;
4. Parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;

c) per gli atti di valore superiore a € 75.000,00 e inferiore alla "somma minima" di cui al quarto punto delle premesse del presente decreto (attualmente € 250.000,00):

1. Verbale da cui si evince il parere del CAEP e CPP, debitamente firmato dai membri presenti alla seduta o delibera del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata;
2. Bilancio preventivo di spesa;
3. Piano finanziario da cui si evince la copertura economica della spesa in questione e le modalità di raccolta fondi;
4. Parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;
5. Parere del Collegio dei Consultori;

d) per gli atti di valore compreso tra la "somma minima" e la "somma massima" (attualmente: da € 250.000,00 a € 1.000.000,00) di cui al quarto punto delle premesse del presente decreto:

1. Verbale da cui si evince il parere del CAEP e CPP, debitamente firmato dai membri presenti alla seduta o delibera del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata;
2. Bilancio preventivo di spesa;
3. Piano finanziario da cui si evince la copertura economica della spesa in questione e le modalità di raccolta fondi;
4. Parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;

5. Parere del Collegio dei Consultori;

e) per gli atti di valore superiore alla "somma massima" (attualmente € 1.000.000,00) di cui al quarto punto delle premesse del presente decreto, e per tutti gli atti relativi a beni donati alla persona giuridica per voto o beni preziosi di valore artistico e storico:

1. Verbale da cui si evince il parere del CAEP e CPP, debitamente firmato dai membri presenti alla seduta o delibera del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata;
2. Bilancio preventivo di spesa;
3. Piano finanziario da cui si evince la copertura economica della spesa in questione e le modalità di raccolta fondi;
4. Parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;
5. Consenso del Collegio dei Consultori;
6. Autorizzazione della Santa Sede.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo, unitamente ad una copia autentica del presente decreto, devono essere allegati in ogni atto pubblico stipulato dalla persona giuridica, sia a tutela della stessa che a tutela dei diritti dei terzi (art.18 della legge 222/85) in relazione alla validità civile degli atti stessi.

#### Art. 3

#### VALORE DEI BENI NEGLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

a) Il valore dei beni sia determinato per iscritto con perizia tecnica, da periti iscritti agli albi professionali, e se richiesta dell'Ordinario Diocesano, asseverata con giuramento. Il bene ordinariamente non deve essere alienato ad un prezzo inferiore a quello indicato nella stima né acquistato ad un prezzo superiore. Le particolari ragioni che possano indurre a derogare a tale disposizione devono formare oggetto di attenta valutazione degli organi chiamati ad esprimere il parere o il consenso di cui all'art. 2 del presente decreto e devono essere espressamente indicate nei documenti di cui allo stesso articolo.

b) Se il bene è divisibile, per il compimento di atti di amministrazione straordinaria relativi a parti o quote del bene, si deve tener conto del valore globale del bene al fine di determinare i requisiti per la validità dell'atto di cui all'art. 2 del presente decreto. In particolare nella richiesta di autorizzazione all'alienazione e sui documenti necessari alla validità dell'atto, di cui all'art. 2 del presente Decreto, devono essere indicate le parti o le quote eventualmente alienate in precedenza. In mancanza di tali indicazioni l'atto è da considerarsi nullo.

c) Per le locazioni il valore dell'immobile è determinato moltiplicando il reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legge vigente in Italia.

#### Art. 4

#### ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

All'Istituto diocesano per il sostentamento del clero si applicano esclusivamente i summenzionati paragrafi dell'articolo 1: a); d) 1, 2, 3 e 9; g). Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292 § 1 C.J.C, si applicano anche i paragrafi

dell'articolo 1: b); c); d) 5 e 7, e il paragrafo b), limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni od oneri.

#### Art. 5

### UTILIZZAZIONE DELLA LIQUIDITA' DERIVANTE DA ATTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

§ 1. La liquidità derivante dagli atti di amministrazione straordinaria sia utilizzata per i fini espressamente indicati nel decreto di autorizzazione o, in mancanza di tale indicazione, sia investita oculatamente in beni mobili o immobili da intestarsi all'Ente, ferma restando la necessità di ulteriore autorizzazione se l'investimento rientra tra gli atti di amministrazione straordinaria.

§ 2. Nel caso di alienazione di un bene appartenente ad una persona giuridica soggetta all'Ordinario diocesano, qualora non sia stata indicata la finalità dell'atto, nel decreto di autorizzazione l'Ordinario diocesano dispone che la somma ricavata, pur restando di proprietà dell'Ente cui apparteneva il bene alienato, venga depositata su apposito conto corrente intestato all'ente di appartenenza del bene con obbligo di firma congiunta del legale rappresentante del bene e dell'Economo diocesano pro-tempore.

#### Art. 6

Il presente Decreto sia formalmente notificato a tutte le persone giuridiche soggette alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, le quali sono vincolate all'osservanza delle presenti norme per la validità degli atti di straordinaria amministrazione.

#### Art. 7

Il presente decreto entra in vigore dal 1 gennaio 2019.

  
Sac. Nicola ALESSIO  
Caneiliere



+   
✠ Giuseppe SATRIANO  
Arcivescovo